

REGOLAMENTO PER
L'ELEZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE DEL COMUNE
DI
MONTEBELLO IONICO.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Montebello Jonico istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Con l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (di seguito abbreviato CCR) Il comune di Montebello Jonico, intende contribuire allo sviluppo di cittadini liberi, autonomi, capaci di dare un apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società, sviluppando il senso di appartenenza al proprio contesto di vita.

ART.2

Il CCR è un organismo di rappresentanza e svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.

Il CCR è formato da alunni dell'Istituto Comprensivo (di seguito abbreviato come IC) di Montebello Jonico e nelle sue attività può essere supportato da docenti dello stesso Istituto oltre che da genitori, amministratori comunali, rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, del mondo del no profit e del volontariato.

Il CCR durante l'espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato da tutor dell'IC appositamente nominati dal Dirigente Scolastico e presenti ad ogni seduta dello stesso.

TITOLO II – FUNZIONI E COMPETENZE

ART.3

Ai sensi dell'art.10 comma 2 dello Statuto Comunale, il CCR ha funzioni propositive e consultive, nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani e anziani e rapporti con enti del territorio , ONLUS e volontariato .

Le funzioni del CCR vengono esplicate tramite, deliberazioni consistenti in proposte, pareri, richieste di informazioni nei confronti del Sindaco, del Consiglio e della Giunta municipale del Comune di Montebello Ionico.

Il CCR può richiedere al Sindaco del Comune di porre all'ordine del giorno del competente organo comunale (Consiglio/Giunta) degli argomenti specifici per la relativa discussione e decisione.

Le deliberazioni assunte dal CCR, durante le sedute dello stesso, sono verbalizzate da un segretario consiliare nominato all'interno del CCR (con le modalità previste dal successivo art.10 comma 4), coadiuvato dai tutor d'Istituto. Se ritenuto utile, le deliberazioni assunte possono essere sottoposte agli organi comunali competenti ai sensi dei precedenti comma 2 e 3. Entro il termine previsto dalla normativa vigente, con apposita risposta scritta, gli organi comunali competenti comunicano le modalità che si intendono seguire per dare risposta alle istanze espresse dal CCR e, ove nulla osti,

attivano tutte le procedure utili e previste affinché le proposte/istanze del CCR siano recepite ufficialmente.

L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nel proprio bilancio annuale un budget a favore del CCR.

Il budget a disposizione è gestito autonomamente dal CCR, ed è autorizzato dal funzionario comunale competente, o suo delegato, per realizzare le finalità previste al comma 1 del presente articolo.

Il CCR può essere chiamato a collaborare nella gestione di progetti approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III – PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 4

Possono essere eletti quali rappresentanti del CCR gli alunni e le alunne dell'IC di Montebello Ionico frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le classi IV e V di scuola primaria.

Costituiscono corpo elettorale, ed hanno quindi diritto di voto, tutti gli studenti individuati dal precedente comma 1.

Il numero dei componenti il CCR è di un Sindaco e dodici Consiglieri.

Art. 5

Le elezioni si svolgono secondo i principi democratici di partecipazione, rappresentanza e pluralismo, nel rispetto dei seguenti tempi e modalità:

- Ogni anno, in data stabilita dagli organi collegiali dell'IC, il corpo elettorale, così come individuato dal precedente art. 4, eleggerà il CCR e il Sindaco dei ragazzi;
- Entro il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni, l'IC con apposito atto, nomina una Commissione Elettorale (di seguito abbreviata CE), presieduta dal Dirigente Scolastico e formata da docenti dell'IC in maniera tale da essere quanto più rappresentativa possibile della realtà territoriale e scolastica dello stesso. E' compito della CE vagliare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento per quanto attiene la presentazione delle liste, il corretto svolgimento della campagna e della competizione elettorale, nonché raccogliere i verbali di scrutinio dei vari uffici elettorali di sezione, raggrupparne i dati in apposito verbale generale e procedere alla proclamazione degli eletti.
- Entro il ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni la CE invita formalmente gli alunni appartenenti al corpo elettorale, così come individuato dal precedente art. 4, a presentare le liste.
- Le liste devono essere presentate alla CE entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni;
- Ciascuna lista presentata dovrà essere contrassegnata da un nome, un simbolo e adottare un proprio programma elettorale.

- Per ogni lista presentata deve essere indicato nome, cognome, data di nascita, classe e plesso di appartenenza del candidato Sindaco a cui sarà collegata. Non è ammesso il collegamento di più liste al medesimo candidato Sindaco.
- Per ogni lista presentata devono essere indicati nome, cognome, data di nascita, classe e plesso di appartenenza dei candidati Consiglieri. Non è ammessa la candidatura del medesimo consigliere in più liste. Il numero dei candidati Consiglieri di ogni lista deve essere compreso tra nove e dodici;
- All'interno della lista deve essere garantita la rappresentanza di genere. In conseguenza di ciò non possono essere ammesse liste composte esclusivamente da candidati di genere maschile o femminile.
- All'interno della lista deve essere garantita la presenza di candidati di tutti i plessi frequentati da alunni appartenenti al corpo elettorale individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2. In conseguenza di ciò non possono essere ammesse liste in cui non sia presente almeno un candidato per ogni plesso frequentato da alunni appartenenti a detto corpo elettorale.
- Ogni lista deve contenere un numero di candidati consiglieri che sia equamente rappresentativo tra scuola primaria e secondaria. Nel caso di liste composte da un numero dispari di candidati consiglieri, al fine di garantire l'equa rappresentanza tra scuola primaria e secondaria, si tiene conto anche del candidato Sindaco.
- La campagna elettorale avrà inizio alle ore 8,00 del nono giorno antecedente la data fissata per le elezioni e terminerà alle ore 13,00 del secondo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
- Il programma delle varie liste e tutto il materiale elettorale sarà affisso all'Albo della scuola e pubblicato sui siti web istituzionali dell'IC e del Comune. Verranno inoltre favorite, per quanto possibile, tutte le iniziative intraprese dalle varie liste al fine di diffondere le proprie idee programmatiche.

Le elezioni si terranno in unica giornata. Saranno sede di seggio elettorale tutti i plessi dell'IC frequentati da alunni appartenenti al corpo elettorale individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2. Qualora, per ragioni di opportunità, non fosse possibile garantire l'ubicazione dei seggi elettorali in tutti i plessi frequentati da alunni appartenenti a detto corpo elettorale sarà compito della CE individuare, con apposito atto da emanare entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, l'ubicazione dei seggi avendo cura di individuare azioni che garantiscano la possibilità di piena partecipazione degli alunni alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale di seggio è composto da un Presidente (individuato tra i docenti dell'IC), un Segretario e due Scrutatori (individuati tra gli alunni appartenenti al corpo elettorale di cui all'art. 4 comma 2). La composizione nominativa degli uffici elettorali di sezione viene stabilita e resa pubblica con atto della CE entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni. Nel medesimo atto saranno inoltre indicati gli orari di inizio e di fine delle operazioni di voto.

Entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto ogni lista potrà designare (con comunicazione scritta del candidato Sindaco e indirizzata al presidente di seggio) propri

rappresentanti di lista, in numero massimo di due (titolare e supplente) per ogni seggio elettorale. Possono essere designati quali rappresentanti di lista tutti gli alunni facenti parte del corpo elettorale ai sensi dell'art.4 comma 2.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le elezioni si svolgeranno secondo le modalità seguite durante le elezioni comunali.

Il materiale da utilizzare per l'espletamento delle operazioni elettorali, schede, registri, urne, stampi, potrà essere liberamente realizzato dagli alunni che parteciperanno all'iniziativa coordinati dalla CE.

Nella scheda di votazione, saranno riportati tanti riquadri per quante sono le liste ammesse alla competizione. All'interno di ogni riquadro sarà riprodotto il contrassegno di lista con stampato sotto il nome del candidato a Sindaco e due righe per segnare le preferenze. Ciascun elettore potrà, in maniera anonima, esprimere fino a due preferenze scrivendo i nomi di due candidati di genere differente. Qualora vengano espresse due preferenze indicanti candidati dello stesso genere verrà considerato valido esclusivamente il voto di lista e la preferenza espressa sulla prima riga.

Art. 6

Le operazioni di scrutinio dei voti si terranno nello stesso giorno stabilito per le elezioni immediatamente dopo le operazioni di voto. Lo scrutinio è pubblico.

Sarà cura degli uffici elettorali di seggio procedere alle operazioni di scrutinio e redigere apposito verbale da trasmettere alla CE a conclusione delle stesse. Dal verbale dell'ufficio elettorale di seggio dovrà emergere chiaramente il numero di aventi diritto al voto, il numero di votanti del seggio, i voti bianchi, i voti nulli, i voti ottenuti da ciascuna lista/candidato Sindaco e, per ogni lista, le preferenze ottenute da ciascun candidato consigliere.

La CE, ricevuti tutti i verbali dagli uffici di seggio, provvederà a raggrupparne i dati redigendo apposito verbale generale riportante il numero di aventi diritto al voto, il numero di votanti, i voti bianchi, i voti nulli, i voti ottenuti da ciascuna lista/candidato Sindaco e, per ogni lista, le preferenze ottenute da ciascun candidato consigliere.

Sulla base dei risultati riportati sul verbale generale saranno proclamati gli eletti secondo le seguenti modalità:

- Viene eletto Sindaco il candidato collegato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- Alla lista collegata al Sindaco eletto vengono assegnati otto seggi di consigliere.
- I seggi della lista collegata al Sindaco eletto vengono assegnati ai candidati consigliere della stessa lista che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze avendo riguardo affinché tra gli eletti della lista (Sindaco compreso) sia garantito il rispetto del principio di rappresentanza di genere e di plesso, cioè che tra gli otto eletti più il sindaco vi sia almeno un rappresentante di ogni genere e di ogni plesso.
- I quattro seggi rimanenti vengono assegnati tra le altre liste in maniera proporzionale, col metodo d'Hondt, assumendo come primi eletti i candidati sindaco di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Qualora una lista

ottenesse un numero di seggi superiore ad uno, i seggi eccedenti verranno assegnati ai candidati consigliere della stessa lista che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, avendo riguardo affinché tra gli eletti sia garantito il rispetto del principio di rappresentanza di genere, cioè che tra gli eletti della lista vi sia almeno un rappresentante di ogni genere.

- Nel caso di unica lista sarà eletto Sindaco il candidato designato ed eletti consiglieri tutti i candidati consigliere della lista.
- La CE provvederà a redigere apposito verbale degli eletti, individuati secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
- Sia il verbale generale di cui al precedente comma 3 che il verbale degli eletti di cui al precedente comma 5 saranno comunicati al Sindaco e per suo tramite al Consiglio Comunale, affissi all'Albo e pubblicati sul sito istituzionale dell'IC e del Comune.
- Il sindaco del Comune convocherà apposita seduta del Consiglio comunale dove si procederà alla proclamazione degli eletti del CCR.

TITOLO IV – NORME E FUNZIONAMENTO

ART. 8

Il Sindaco e i consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Sindaco e i consiglieri continueranno ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni o di passaggio di un consigliere ad altro Istituto, viene nominato consigliere il candidato non eletto che, nella stessa lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di dimissioni o di passaggio del Sindaco ad altro Istituto, le funzioni di Sindaco vengono assunte dal Consigliere della stessa lista che aveva ottenuto il maggior numero di preferenze e viene nominato consigliere il candidato non eletto che, nella stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.